



# NUOVA I.M.U. – SALDO 2023

## ISTRUZIONI VERSAMENTO

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 739 a 783 e successive modifiche  
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N 70 del 28 ottobre 2022

### ABITAZIONE PRINCIPALE

"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"

L'imposta municipale propria NON si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad esclusione di:

1. abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616

### ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
3. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

### RESIDENTI ALL'ESTERO (NON SOLO AIRE)

L'imposta municipale propria è ridotta nella **misura del 50%** per una sola unità immobiliare a uso abitativo (non sulle pertinenze), non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

### ESENZIONI

I beni merce, tempestivamente dichiarati, ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

### COME SI PAGA?

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il MODELLO F24 reperibile presso qualsiasi istituto bancario o sportello postale entro il **16 DICEMBRE 2023**.

Per i soli residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta può essere effettuato con BONIFICO BANCARIO.

CODICE COMUNE	PRINCIPALI TIPOLOGIE	ALIQUOTE	CODICE F24	QUOTA STATO
<b>E425</b>	ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CAT. CATASTALI A1, A8 E A9)	5‰	3912	
	UNITÀ ABITATIVE (RENDITA CATASTALE INFERIORE A € 700.00) E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI DI 1° GRADO	6,6‰	3918	
	AREE FABBRICABILI	9,6‰	3916	
	ALTRI FABBRICATI	10,1‰	3918	
	FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA D	10,1‰	3930	3925

### COME SI CALCOLA?



Sul sito istituzionale del comune <http://www.comunelamaddalena.it/> è disponibile un pratico calcolatore, con tutte le ulteriori informazioni necessarie per il corretto calcolo dell'imposta



Contatti: Settore Tributi – Corso Vittorio Emanuele 9 - Tel. 0789/721108, [tributi.casu@comunelamaddalena.it](mailto:tributi.casu@comunelamaddalena.it), [tributi.scarpaci@comunelamaddalena.it](mailto:tributi.scarpaci@comunelamaddalena.it), [tributi.califano@comunelamaddalena.it](mailto:tributi.califano@comunelamaddalena.it)

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO  
**Dr Ettore Antonio Casu**

IL SINDACO  
**Fabio Lai**